

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1962

Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 20 febbraio 1956, n. 71, sono state classificate fra le opere idrauliche di seconda categoria (in estensione delle classificazioni disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887) quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonchè quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.

Poichè le arginature del Tevere a monte di quelle come sopra classificate, e precisa-

mente quelle comprese tra ponte Milvio e Castelgiubileo, hanno le caratteristiche di opere idrauliche di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 744 (come è stato riconosciuto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 16 febbraio 1961, n. 92) occorre procedere alla relativa formale classificazione, in estensione delle classificazioni disposte con le citate leggi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, 27 novembre 1922, n. 887, e 20 febbraio 1956, n. 71, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere e degli affluenti di sponda destra e sinistra nei tratti rigurgitati durante le massime piene, nel tronco compreso tra Ponte Milvio e Castelgiubileo.

**Art. 2.**

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è altresì autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle località dove manchino argini continui, la continuità delle difese.